



CITTÀ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 29211

Ord. nr. 299

IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che le viabilità comunali denominate “Lacatena - Pittore”, nell’agro, in località Gorgofreddo, con accesso dalla S.P. 113 Monopoli – Alberobello e la S.P. 146 Castellana – Selva di Fasano, per la loro conformazione viaria e soprattutto per l’esigua larghezza della carreggiata, non consentono una libera circolazione a veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone;

VALUTATA la possibilità di inibire la circolazione sul tratto stradale in argomento, ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, scaturita anche a seguito di svariate lamentele avanzate dai residenti della zona, i quali utilizzando quotidianamente le viabilità “Lacatena – Pittore”, in molte occasioni sono costretti a disagiati manovre, in presenza di mezzi pesanti circolanti nella opposta direzione di marcia, al fine di crearsi un varco per proseguire il transito, vista l’ampiezza ridotta della carreggiata;

VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modifiche ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

E’ istituito il Transito Vietato ai Veicoli di Massa a Pieno Carico Superiore a 3,5 Tonnellate (fig. II 60/a Art. 117), in località Gorgofreddo e precisamente nei tratti stradali di competenza comunale denominati “ s.c. Pittore – s.c. Lacatena”, con accesso dalla S.P. 146 Castellana – Selva di Fasano o dalla S.P. 113 Monopoli – Alberobello, così come rappresentato nello stralcio grafico annesso al presente provvedimento.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri ORGANI DI POLIZIA sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale.


DISPONE

di questa Ordinanza:

- La pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Monopoli;
 - Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Monopoli;
 - Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
 - Comando Polizia Municipale - Sede;
 - L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, li


M.lloT.f.



23 GIU. 2011



Il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale


(Dott. Michele Magg. PALUMBO)